



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 03/12/2021

Oggetto: Nomina del Vice Segretario Comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 97 co. 5 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. prevede che il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- l'art. 17 co. 69 della L. 127/1997 dispone: "Il regolamento di cui all'art. 35 co. 2 bis della L. 8/06/1990 n. 142, introdotto dal co. 4 dell'art. 5 della presente legge, può prevedere un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento";
- l'art. 15 co. 3 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 – Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'art. 17 co. 78 della L. 15/05/1997 n. 127 prevede anch'esso che in caso di vacanza della sede di segreteria le funzioni di segretario possano essere svolte dal Vice-Segretario, se previsto, ai sensi dell'art. 17 co. 69 della L. 127/1997;
- il vigente Statuto Comunale dispone, in particolare all'art. 74 che "la dotazione organica potrà prevedere, ricorrendone motivi di opportunità, efficienza, efficacia ed economicità, un Vice-Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia Politica, Economia e Commercio o equipollenti;
- il Vice-Segretario comunale collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Visto il vigente Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, licenziato con D.G.C. n. 23 del 06/02/2001 e successivamente variamente integrato e modificato;

Ravvisata la necessità e l'opportunità, da un punto di vista organizzativo, di avvalersi, nei periodi di assenza del Segretario Comunale titolare, di un sostituto che possa garantire il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici, anche in considerazione della circostanza che il Segretario Comunale precedentemente titolare in convenzione con altri Comuni svolge ora la propria attività lavorativa "a scavalco";

Dato atto che l'incarico di Vice-Segretario è subordinato al possesso di alcuni requisiti quali: essere dipendente del Comune con la qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. "D", essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o laurea equipollente quale titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali;

Richiamata la circolare prot. 4545/2020 con la quale il Viminale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al concetto di "funzionario";

Verificata la disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto da parte della Sig.ra Raina dott.ssa Maria, dipendente del Comune di Venasca con profilo di Istruttore Direttivo Contabile ed inquadramento in Cat. "D" – Pos. Econ. D1, Titolare di posizione organizzativa – Responsabile del Servizio Finanziario e tributi giusto decreto sindacale n. 6 del 3/12/2021;

Accertato che la citata dipendente è in possesso del requisito richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale e precisamente la laurea in Giurisprudenza;

Ritenuto, quindi, che la predetta dipendente sia idonea, per criteri di competenza professionale, specializzazione e funzione, a coadiuvare e sostituire il Segretario Comunale in tutti i periodi di vacanza, assenza e/o impedimento;

Richiamata la deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Provinciali n. 221 del 28/10/2003 che, in relazione alla figura del Vice Segretario, evidenzia:

"Considerato che facoltà delle Amministrazioni locali ipotizzare un'eventuale differente determinazione delle retribuzioni di posizioni di risultato in favore dei Vice Segretari, subordinatamente alla presenza dei relativi presupposti, attinenti ai carichi di lavoro e di responsabilità e alla disponibilità delle relative risorse, così come previsto dall'Art.27 comma 5, del CCNL di categoria del 23/12/1999;

Dato atto che con il precedente decreto sindacale n. 6 nella data odierna si è tenuto conto, nella pesatura della posizione organizzativa e nella determinazione della retribuzione di posizione, anche dell'incarico di cui al presente decreto;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

- Di nominare nelle funzioni di Vice-Segretario del Comune di Venasca, per le motivazioni riportate in premessa, la dott.ssa Maria Raina nata a Cuneo il 13/08/1973, dipendente del Comune con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, Titolare di Posizione Organizzativa con funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, con decorrenza dalla data del 1° Dicembre 2021.
- Di precisare che per effetto del presente provvedimento, nell'esercizio della funzione vicaria la dott.ssa Raina, coadiuva il Segretario Comunale titolare nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario medesimo.
- Di dare atto che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Sindaco;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente incaricato ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente, nonché per gli adempimenti di competenza.
- Di comunicare il presente decreto, per opportuna conoscenza, ai dipendenti del Comune, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura UTG di Torino – Sezione Regionale Piemonte.
- Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, nonché nella specifica Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Personale".

IL SINDACO
(DOVETTA Silvano)



Per accettazione
Maria dott.ssa Raina

